

- 3 MAR 2014



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"ATC – Associazione Tutela del Consumatore"

Art. 1. - E' costituita, ai sensi delle norme del codice civile in tema di associazioni, l'Associazione "ATC – Associazione Tutela del Consumatore" (in acronimo ATC), di seguito detta "Associazione", la quale si richiama e si uniforma alle disposizioni della Legge n. 383/2000.

L'associazione avente sede in Galliciano nel Lazio (Roma) ha la facoltà di istituire nuove ed altre sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

L' "ATC – Associazione Tutela del Consumatore" ha come logo un arcobaleno, con all'interno una bilancia, sovrastato dalla scritta "Associazione Tutela del Consumatore" di colore blu, tranne le lettere iniziali "A", "T", "C" in rosso corsivo maiuscolo. L'utilizzo del logo deve essere sempre autorizzato per iscritto dal Presidente dell'Associazione.

Art. 2. – L'Associazione senza finalità di lucro ha come scopo sociale :

- intraprendere ogni attività culturale, sociale e giuridica tesa alla promozione, alla attuazione e alla tutela degli interessi e dei diritti del cittadino consumatore e utente, con particolare riferimento a coloro che si trovano in condizioni di debolezza o svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- promuove la sicurezza, la legalità, la giustizia, la salute in ogni suo aspetto, la qualità dei prodotti e dei servizi, una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, la correttezza e trasparenza nei rapporti commerciali e nei rapporti contrattuali in genere, l'educazione al

consumo e all'uso del denaro, la prevenzione del sovraindebitamento e la lotta all'usura, l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, il razionale sfruttamento del territorio e delle risorse naturali.


In particolare l'Associazione per perseguire lo scopo sociale intende organizzare incontri, manifestazioni, convegni, dibattiti; produrre, stampare, distribuire, libri e pubblicazioni anche in formato elettronico; produrre, distribuire, proiettare filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva o sonora; fornire servizi di assistenza per pratiche ed adempimenti burocratici e fiscali; organizzare od offrire il patrocinio a gare, incontri, tornei sportivi e in generale esplicitare tutte le iniziative idonee ai fini enunciati. L'attività inoltre si concretizza in attività di controllo, proposta e tutela dei diritti del cittadino, consumatore e utente.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3. – All'Associazione possono partecipare tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si distinguono in:

- a) *Fondatori* : firmatari dell'atto costitutivo;
- b) *Ordinari* : persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) *Sostenitori* : persone che contribuiscono economicamente ed in maniera significativa al mantenimento della stessa.
- d) *Onorari* : ovvero designati dal Consiglio Direttivo per la loro personali-



tà, per i contributi finanziari e culturali e/o per aver svolto attività a favore dell'Associazione stessa, sostenendone le attività e la sua valorizzazione.

Il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione.

I soci fondatori sono iscritti a vita, salvo dimissioni od espulsione.

Art. 4. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

Art. 5. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli

organi preposti. In caso di comportamento difforme e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio Direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, sospensione, espulsione dall'Associazione.

Art. 6. - Il diritto di voto può essere escluso in caso di sospensione temporanea alla vita associativa in base a quanto previsto dal precedente articolo.

Qualora il socio non rinnovi annualmente la propria iscrizione versando la quota associativa, decade automaticamente da socio.

I soci che cessano dall'appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7. - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi e quote associative;
- eredità, donazioni e lasciti;
- contributi dell'Unione europea, organismi internazionali, Stato, Regioni, enti locali, enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici



Handwritten signature

Handwritten signature

	programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;	
	- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attr-	
	verso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in	
	maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento	
	degli obiettivi istituzionali;	
	- erogazioni liberali degli associati e dei terzi ed entrate derivanti da iniziative	
	promozionali finalizzate al proprio finanziamento;	
	- ogni altro tipo di entrata purché compatibile con le finalità sociali.	
	I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali,	
	stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti	
	dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.	
	È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché	
	fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione e vi è quindi l'obbligo	
	di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali	
	statutariamente previste ai sensi della legge n. 383/2000 (art.3 comma 1e).	
	Art. 8. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di	
	ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto consuntivo dal	
	quale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, che deve essere	
	approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 Aprile di ogni anno.	
	Il patrimonio residuo dell'ente in seguito a scioglimento deve essere	
	devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.	
	Art. 9. – Gli organi dell'Associazione sono:	
	▪ l'Assemblea dei Soci;	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente .

Ulteriori organi ed incarichi potranno essere stabiliti da regolamenti interni.

Il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.


Tutte le cariche associative sono gratuite ed elettive nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini ed ai soci compete, se richiesto, solo il rimborso delle spese vive autorizzate e regolarmente documentate.

Art. 10. – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione ed è composta dai soci fondatori, onorari, sostenitori ed ordinari la cui domanda di iscrizione è stata deliberata dal Direttivo secondo quanto previsto dall'art.4.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria se sia richiesta da almeno un terzo degli associati o dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e deliberano validamente con la maggioranza dei 2/3 dei presenti; in seconda convocazione è valida anche se non è presente la maggioranza dei soci, ma deliberano sempre con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. In prima convocazione l'assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno 3/4 degli associati e delibera con la maggioranza dei 3/4 dei presenti; in seconda convocazione è valida anche se non sono presenti 3/4 degli associati e delibera con la maggioranza dei 3/4 dei presenti.

13/01/2014



La convocazione è effettuata con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea o mediante convocazione epistolare, telefonica o telematica.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Art. 11. – Spetta all'Assemblea Ordinaria dei soci eleggere, con le modalità indicate in un apposito regolamento, i membri del Consiglio Direttivo alla normale scadenza del loro mandato e deliberare il rendiconto consuntivo.

Spetta all'Assemblea Straordinaria dei soci deliberare sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.

Art. 12. – Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri .

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e può deliberare quando sono presenti almeno 2/3 dei membri. I suoi membri svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per via telematica e/o telefonica. Durante le votazioni, se ci si trovasse in condizioni di parità, il voto del Presidente avrà valore doppio.

Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e provvede ogni 5 anni al suo interno all'elezione a maggioranza assoluta delle cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere.

Esso è convocato:

- dal presidente;
- da almeno 2/3 dei componenti;
- da richiesta motivata e scritta di almeno il 1/3 dei soci.

Burich
Dea

Dea
Dea

10/10/2010

Il consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. I suoi compiti sono:

- dare esecuzione e operatività agli indirizzi programmatici assembleari;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea e formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- designare i rappresentanti dell'associazione in altri organismi;
- elaborare il rendiconto consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire gli importi delle quote annuali dei soci;

- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci ed elaborare i regolamenti interni.


Art. 14 - Il Consiglio Direttivo, allo scopo di aumentare la presenza capillare dell'associazione può promuovere e autorizzare tra i soci la costituzione di rappresentanze a livello regionale e provinciale, anche attraverso l'apertura di sedi secondarie aventi autonomia organizzativa, gestionale e funzionale.

Le suddette strutture territoriali sono, pertanto, solidalmente responsabili con l'Associazione per qualsiasi atto o fatto giuridico, amministrativo e contabile dalle stesse posto in essere.

L'Associazione, in ogni caso, non risponde delle obbligazioni contrattuali o extracontrattuali assunte dalle strutture territoriali senza previa consultazione ed approvazione scritta dell'Associazione medesima.

Ai rappresentanti regionali e provinciali sono affidati i rapporti con gli enti ed istituzioni locali, sia pubblici che privati, nonché le attività di rappresentanza a livello locale, secondo le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo, cui il

Allest. 1/10



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

rappresentante risponde delle attività svolte.

Il funzionamento delle strutture territoriali ed il loro rapporto gestionale-contabile con l'Associazione sono disciplinati con separati Regolamenti.

Art. 15. – Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, di quelle in materia di associazioni senza fini di lucro e in particolare della legge n.383/2000.

GALLICANO NEL LAZIO,
01/03/2014



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III C. ROMA
PALESTRINA
821
Sev. 3
Data 01/03/2014
REGISTRATO CON EURO 2000
IL DIRIGENTE [Signature]

[Signature]

[Signature]